



Direttiva n. 3/DGT

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Roma, 26 giugno 2014

Prot. n. 9960

Agli Uffici di Segreteria delle
Commissioni Tributarie di ogni ordine e
grado

LORO SEDI

OGGETTO: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 – Serie generale - art. 49 (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato*) – Primi chiarimenti

Con la presente direttiva vengono fornite le prime indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 49 del decreto-legge in oggetto, in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, entrato in vigore il 25 giugno 2014.

In particolare, con l'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, sono state apportate integrazioni e modifiche:

- a) agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- b) all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia.

Relativamente al punto sub a), la disposizione contenuta nella lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 49, integra il comma 1-bis dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, consentendo l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, la parte può indicare, nel ricorso o anche in atti successivi, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le proprie comunicazioni processuali.

A tal fine, codesti Uffici vorranno pubblicizzare, quanto più possibile, tale opportunità, per rendere più celeri le comunicazioni processuali nei confronti delle parti che

si difendono in giudizio personalmente e, nel contempo, conseguire risparmi di spesa nell'ambito delle spese di funzionamento.

Con la successiva lettera b) del comma 1 del citato articolo 49, che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 17 del D.Lgs. n. 546/1992, viene previsto il perfezionamento delle comunicazioni nell'ambito del processo tributario mediante il deposito in segreteria di tali atti, qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

Al riguardo, è necessario ricordare che l'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012 individua, puntualmente, le tipologie di indirizzi PEC validi ai fini delle comunicazioni processuali; pertanto, codesti Uffici dovranno verificare che l'indirizzo PEC indicato dalle parti negli atti processuali, in conformità a quanto previsto dal citato art. 5, venga correttamente riportato nel sistema informatico attualmente in uso.

Solo nel caso in cui la comunicazione PEC non sia andata a buon fine per cause necessariamente imputabili al destinatario - riscontrabili dalla lettura e stampa della ricevuta di mancata consegna presente nel protocollo informatico - l'Ufficio di Segreteria provvederà al deposito della comunicazione presso la Segreteria stessa.

Con riguardo al punto sub b), il comma 2 del già citato articolo 49 sostituisce il comma 2 dell'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo che l'Ufficio di segreteria possa trasmettere l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato alla PEC del difensore domiciliatario. Nel caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.

Pertanto, codesti uffici dovranno provvedere alla trasmissione dell'invito al pagamento esclusivamente tramite PEC indicata dal difensore o dalla parte ovvero risultante dai pubblici elenchi; in mancanza di elezione di domicilio, l'avviso si intende notificato mediante il suo deposito in Segreteria.

E' opportuno ricordare che nulla è modificato circa le modalità di notifica della sanzione prevista dall'art. 16 del D.P.R. nr. 115/2002 per mancato pagamento del contributo unificato. Restano ferme, pertanto, le indicazioni fornite con la direttiva 2/DGT - prot. n. 20120 del 14 dicembre 2012 (cfr. quesito n. 9) - che escludono l'utilizzo della PEC.

Tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legge in esame, concernenti le comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC, non contengono previsioni circa


l'ambito di applicazione temporale delle nuove norme, si ritiene che le nuove modalità si applicano ai ricorsi e agli appelli notificati a decorrere dal 25 giugno 2014.

Si prega di voler dare la massima diffusione alle presenti istruzioni al personale in servizio.

Gli Uffici di segreteria in indirizzo avranno cura di notificare gli enti impositori, nonché gli Ordini e gli Albi professionali operanti nel proprio territorio, anche mediante appositi avvisi da affiggere nei locali di accesso al pubblico.

IL DIRETTORE

Fiorenzo Silvani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiorenzo Silvani', is written over the typed name. The signature is stylized and cursive.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

3. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis. It shows that there are significant areas where the current processes are inefficient and where improvements can be made.

4. The fourth part of the document provides recommendations for how to address these inefficiencies. These recommendations include implementing new software, reorganizing the workflow, and providing additional training for staff.

5. The fifth part of the document discusses the expected benefits of these improvements. These benefits include increased accuracy, reduced costs, and improved customer service.

6. The sixth part of the document provides a summary of the findings and recommendations. It emphasizes the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure that the improvements are sustained over time.

7. The seventh part of the document discusses the role of management in implementing these changes. It highlights the importance of clear communication and strong leadership.

8. The eighth part of the document provides a conclusion and a list of references. It notes that the findings of this study are based on a limited sample and that further research may be needed to confirm the results.